

Bruxelles, 22 agosto 2025  
(OR. en)

12207/25  
ADD 1

ENT 138  
MI 591  
COMPET 810  
IND 308  
TRANS 335  
CYBER 226  
DELECT 114

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 agosto 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2025) 4842 final - Annexes 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4842 final - Annexes 1 to 2.

---

All.: C(2025) 4842 final - Annexes 1 to 2



Bruxelles, 23.7.2025  
C(2025) 4842 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**del**

**regolamento delegato (UE) .../... della Commissione**

**che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici**

## ALLEGATO I

Nella tabella dell'allegato I, è aggiunta la seguente riga:

"155	Cybersicurezza e sistemi di gestione della cibernsicurezza	Supplemento 3 alla serie di modifiche 00	GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj</a> .	L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli".
------	--	--	---	--

## **ALLEGATO II**

"

### *ALLEGATO XVIII*

#### **Requisiti applicabili alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici**

##### 1. Requisiti

1.1. "Tipo di veicolo per quanto riguarda la cibersicurezza": una categoria di veicoli che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) la designazione del tipo di veicolo indicata dal costruttore;
- b) aspetti essenziali dell'architettura elettrica/elettronica e delle interfacce esterne per quanto riguarda la cibersicurezza.

1.2. I veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all'articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, rispettano tutti i pertinenti requisiti di cui al regolamento ONU n. 155.

1.3. I punti 1.1 e 1.2 si applicano come segue:

- a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall'11 dicembre 2027;
- b) ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall'11 giugno 2029.

".